



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO SEGRETERIA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.652 DEL 14-05-2018
Registro Generale 679**

Matelica, li 28-05-2018

Il Responsabile del Settore

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO
GENERALE - 1^ TRIMESTRE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 10 del D.L. n. 90/2014, come convertito in Legge n.114/2014, che ha ridisegnato la disciplina in materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerente all'attività di cui all'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, avendo abrogato con il comma 1 l'art. 41, quarto comma, della Legge n. 312/1980 e sostituito con il comma 2 il secondo comma dell'art. 30 della Legge 734/1972 con il seguente: "*Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia*";

VISTO il comma 2-bis del surrichiamato art. 30 che stabilisce: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;*"

CONSIDERATO che sulla materia dei diritti di rogito e sulla loro spettanza, a seguito dell'entrata in vigore della surrichiamata normativa, si sono avuti contrasti tra le diverse Sezioni della Corte dei Conti, culminati nell'adozione della Deliberazione della Sezione Autonomie n. 21 del 24/06/2015, con la quale è stata data un'interpretazione alquanto discutibile del citato comma 2-bis, concretizzatasi, in buona sostanza, nel riconoscere ai soli segretari di fascia C) il diritto al percepimento di tali diritti;

RILEVATO:

- che non sono, tuttavia, mancati difformi punti di vista che hanno messo in dubbio la restrittiva visione sul punto della Sezione Autonomie, confluiti nell'autorevole interpretazione della Corte Costituzionale che, con la recente sentenza n. 75/2016, depositata in data 07/04/2016, pronunciando su un caso riguardante i segretari comunali in servizio nella Regione Trentino Alto Adige, ha tra l'altro affermato "*... al contrario,*



Città di Matelica

Provincia di Macerata

la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo dei diritti di rogito... [omissis]", lasciando così emergere che la corretta interpretazione della norma in questione va nella giusta direzione di comprendere nel novero di coloro che hanno diritto a percepire i diritti di rogito non solo i segretari di fascia C), ma anche i segretari che prestano servizio in comuni privi di dirigenti sebbene iscritti nelle fasce B) e A);

- che da ultimo, anche il Tribunale di Milano, pronunciando in veste di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 2684 del 18/05/2016, ha riconosciuto la spettanza dei diritti di rogito ad un segretario comunale iscritto in fascia A), in servizio presso un comune nel quale non vi sono dirigenti, affermando tra l'altro che:

a) Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica;

b) La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento della ragioni di parte ricorrente;

ACCERTATO che nella dotazione organica di questo Comune non sono previste figure professionali con qualifica dirigenziale;

RITENUTO, pertanto, alla luce della giurisprudenza surrichiamata, al fine anche di evitare un possibile contenzione che, con tutta probabilità, vedrebbe l'Ente soccombente, di riconoscere al Segretario Generale di questo Comune il diritto al percepimento dei diritti di rogito riscossi, con l'avvertenza, tuttavia, che tali somme saranno recuperate nel caso in cui l'evoluzione normativa e/o interpretativa dovessero andare nella inequivoca direzione della esclusione dal diritto di ricevere tali compensi da parte dei Segretari inquadrati nelle fasce A) e B);

VISTI i prospetti riassuntivi di riscossione e di riparto dei diritti di Segreteria, redatti dall'Ufficio di Ragioneria, riscossi nel periodo 1° GENNAIO 2018-31 MARZO 2018;

VISTO che in tale periodo sono stati riscossi complessivamente diritti di segreteria per complessivi € 561,78 derivanti da contratti perfezionati dal Segretario Generale Dott. Alessandro Valentini;

VISTO che il quinto dello stipendio annuo in godimento dal Dott. Alessandro Valentini così come erogato allo stesso funzionario, assomma per l'anno 2016 a € 17.113,35 (su un totale annuo di € 85.566,78);

VISTO l'art.184 del D.Lgs. 267/2000;

DICHIARATO di:

1 non trovarsi nelle cause di inconfiribilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per



Città di Matelica

Provincia di Macerata

quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

2 non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

3 non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

a) ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

b) nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento

4 non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

VISTI i decreti sindacali n. 26 e n. 27 del 31/12/2015 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:

- accertare il totale importo di € 561,78 dei diritti di segreteria riscossi da questo Ente nel periodo 1 gennaio 2018 al 31 Marzo 2018, derivanti dai contratti perfezionati dal Segretario Generale Dott. Alessandro Valentini:

- liquidare al Segretario Generale Dott. Alessandro Valentini l'importo di € 561,78, con l'avvertenza che tali somme saranno recuperate nel caso in cui l'evoluzione normativa e/o interpretativa dovessero andare nella inequivoca direzione della esclusione dal diritto di ricevere tali compensi da parte dei Segretari inquadrati nelle fasce A) e B);

- imputare la complessiva somma di € 561,78 al Cap. 7 "Quota proventi diritti di Segreteria dovuta al Segretario Comunale";

RR/RR

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to ROTILI ROSELLA



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Il Responsabile del Settore
f.to PIRAS GIAMPIERO

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 25-05-2018

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=